

Avv. Carmine Medici

Patrocinante dinanzi alla Corte di cassazione ed alle altre giurisdizioni superiori
via on.le F. Napolitano, n. 103 - 80035 - Nola (NA) - tel. 081/510.57.58 – fax 081/019.74.52
Piazzale Clodio, n. 18 - 00195 - Roma
avvocatomedici@gmail.com – carmine.medici@pecavvocatinola.it

Spett.le **Federazione Dirpubblica**
Segreteria Generale
- Roma -

Nola, 19/6/2018

Oggetto: Procedure di conciliazione, a garanzia dei valutati, relative all'applicazione del Sistema di misurazione e valutazione della *performance*.

Con la presente comunico che, con atto notificato il 12/6/ u.s., ho proposto, per conto di codesta spett.le Federazione, ricorso dinanzi al T.A.R. Lazio – Roma avverso e per l'annullamento delle comunicazioni dell'Organismo Indipendente di Valutazione per l'amministrazione economico-finanziaria con le quali si riscontrava, in senso negativo, la precedente richiesta intesa ad ottenere l'istituzione, nell'ambito del Sistema di misurazione e valutazione della *performance* organizzativa e individuale, delle procedure di conciliazione previste dall'art. 7, co. 2-*bis*, del D.Lgs. n. 150 del 2009.

L'omessa previsione di simili procedure di conciliazione è stata di recente stigmatizzata dalla Corte di Appello di Roma, la quale, su ricorso proposto (sempre con il mio patrocinio) da un dirigente dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, con sentenza del 6 marzo 2018 ha annullato la sua scheda di valutazione ritenendo che il Sistema di valutazione (SIVAD) utilizzato da quell'Agenzia non fosse conforme alla disciplina di cui al Titolo II del D.Lgs. n. 150 del 2009, rilevando, tra l'altro, che «*non risultano infine istituite nemmeno le forme di conciliazione preventiva, tanto che, a fronte delle molteplici contestazioni sul merito delle valutazioni insorse con l'Amministrazione doganale, [l'interessato] si trovava a dover proporre direttamente il ricorso in via giudiziale*» (v. comunicato del 19/3/2018).

L'istituzione delle predette procedure di conciliazione, previste dall'art. 7, co. 2-*bis*, del D.Lgs. n. 150 ult. cit., assume rilievo proprio nel particolare contesto delle Agenzie fiscali, considerato il ritardo con il quale queste hanno adottato (solo a seguito della sentenza del Consiglio di Stato del 13 ottobre 2015, n. 4713, ottenuta da codesta spett.le Federazione con il mio patrocinio) il Sistema di misurazione e valutazione della *performance* organizzativa ed individuale (e ciò a prescindere da ogni altro rilievo in ordine alla conformità dei Sistemi così adottati alla disciplina di cui Titolo II del D.Lgs. n. 150 del 2009), potendo i funzionari e dirigenti interessati, come già avvenuto presso l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, intraprendere dinanzi al giudice del lavoro un contenzioso finalizzato a far dichiarare nulle le valutazioni della loro *performance* individuale ed ottenere, quindi, il risarcimento dei danni eventualmente subiti, sia per ciò che concerne la quantificazione della retribuzione di risultato che il successivo conferimento di incarichi dirigenziali o di responsabilità.

Avv. Carmine Medici

Patrocinante dinanzi alla Corte di cassazione ed alle altre giurisdizioni superiori
via on.le F. Napolitano, n. 103 - 80035 - Nola (NA) - tel. 081/510.57.58 – fax 081/019.74.52
Piazzale Clodio, n. 18 - 00195 - Roma
avvocatomedici@gmail.com – carmine.medici@pecavvocatinola.it

In definitiva, la previsione delle procedure di conciliazione, così come richiesto da codesta spett.le Federazione, risulta necessaria al fine di prevenire e risolvere, con il coinvolgimento delle organizzazioni sindacali, un vasto contenzioso sull'attuazione del Sistema di misurazione e valutazione della *performance* organizzativa e individuale, con effetti deleteri sulla funzionalità delle Agenzie fiscali.

Cordiali saluti

Avv. Carmine Medici